



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Comune di Asigliano Vercellese

Piano di razionalizzazione delle società Partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il Piano Cottarelli, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review, auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Pur con il fine di accelerare le decisioni sulla razionalizzazione delle Società, la norma che pare concentrare i relativi atti gestionali sui Sindaci risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia.

In merito a ciò un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il Piano possa essere approvato dal Sindaco, (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) e poi trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, assieme alla relazione tecnica.

Solo nel caso in cui vi fossero procedure dettagliate, incidenti in maniera significativa sull'ente locale, si provvede al necessario passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del TUEL inerente organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. (V. nota ANCI in data 23.03.2015, sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 - legge di stabilità 2015).

Per coniugare, quindi, il comma 612 della Legge di Stabilità 2015 con l'art. 42, lett. e) del TUEL, il Consiglio Comunale prenderà atto sia della relazione tecnica che del Piano operativo elaborati.

3. Attuazione

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568 *ter* della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina.

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in

capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni, ad evidenza pubblica, viene deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Asigliano Vercellese partecipa al capitale della seguente società:

1. Società A.T.A.P. S.p.A. n. 0,04%

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il Comune di Asigliano Vercellese fa parte del Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercellese (1,35%) che svolge azione di promozione e tutela delle autonomie locali ed assume e/o coordina iniziative per quanto riguarda lo sviluppo socio-economico in armonia con gli indirizzi programmatici del Piano Territoriale Provinciale e di supporto i Comuni nello sviluppo dei servizi per i cittadini, anche mediante la divulgazione di buone pratiche presenti negli enti pubblici.

Il Comune partecipa, altresì, al C.O.V.E.V.A.R., Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (0,89%), che svolge funzioni di governo di bacino e di ambito, relative al servizio dei rifiuti urbani.

Costituendo consorzi di "servizi", aventi ad oggetto l'erogazione di un servizio alla collettività, non rientrano nell'oggetto del presente piano.

III Il Piano operativo di razionalizzazione

1 Società A.T.A.P. S.p.A.

L'Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli ha sede legale ed operativa in Biella, Corso Guido Alberto Rivetti, 8/B.

ATAP svolge diverse attività nell'ambito dei trasporti pubblici; l'impegno principale della società è la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, alla quale affianca un servizio di noleggio autobus da rimessa, la gestione della funicolare di Biella Piazza per il comune di Biella e delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Vercelli.

Il core business di ATAP, come si è detto, è il servizio di trasporto pubblico locale, che l'azienda gestisce principalmente per le province di Vercelli e Biella, oltre ai comuni di Vercelli, Biella (in forma di servizio integrato con la rete extraurbana) ed alcune tratte della provincia di Torino.

Il servizio di TPL è regolato da un contratto di servizio stipulato direttamente con le province di Biella, Vercelli e Torino per quanto concerne il servizio extraurbano, e con i comuni di Vercelli e Biella per il trasporto urbano.

A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

Attualmente A.T.A.P. gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli (dove rappresenta il vettore principale) e nella Provincia di Torino, all'interno del Consorzio "Extra-TO", oltre ad un servizio di funicolare per conto del Comune di Biella; inoltre effettua servizi di noleggio con conducente.

Nel tempo si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato la cui efficacia è attestata dalle certificazioni acquisite e di seguito indicate:

nel 2000, anno in cui A.T.A.P. è risultata una fra le prime aziende italiane di trasporto su gomma ad ottenere la certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9002, successivamente aggiornata in base al nuovo standard UNI EN ISO 9001;

nel 2008, anno in cui l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001;

nel 2012, anno in cui il quadro organizzativo aziendale è stato completato con il conseguimento della certificazione di sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001.

Il mantenimento del suddetto sistema di gestione certificato garantisce agli utenti, agli enti committenti e più in generale alla collettività elevati standard di qualità, di sostenibilità ambientale e di sicurezza dei servizi di trasporto erogati, nonché l'adozione di sistematici programmi di miglioramento aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione di ATAP s.p.a. è composto da cinque membri. Gli attuali membri sono stati designati in data 24 Giugno 2013 durante l'Assemblea dei Soci. Presidente: Dott. Maurizio Barbera; Vice-Presidente: Dott. Massimo Simion; Consiglieri: Nicoletta Chiocchetti, Giancarlo Petrini, Veronica Platinetti. Direttore Generale e Gestore dei Trasporti: Sergio Bertella.

Il numero di addetti in forza alla Società nel 2014 è di 220.

Risultati d'esercizio:

2012: + 38.157 2013: + 35.810 2014: + 12.807

L'Amministrazione detiene la quota di partecipazione pari a 0,04%. Trattandosi di società con finalità istituzionali, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale e che non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale, si ritiene di confermare la partecipazione del Comune di Asigliano Vercellese nel capitale della Società suddetta.

Il Sindaco
Carolina Ferraris